

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 8/2009****del 5 febbraio 2009****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008 del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2008 del 5 dicembre 2008 ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ⁽⁶⁾ sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 ⁽⁷⁾, del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 ⁽⁸⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽⁹⁾, integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 ⁽¹⁰⁾ del 9 dicembre 2004, ha abrogato la direttiva 80/51/CEE ⁽¹¹⁾ e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 ⁽¹²⁾, che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere soppressi dall'accordo,

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 100.

⁽²⁾ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GU L 18 del 24.1.1980, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 (direttiva 80/51/CEE del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo è soppresso.

Articolo 2

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 R 1592**: regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).»;

2) dopo il punto 66we [regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66wf. **32008 R 0482**: regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).»;

3) al punto 66x [regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«— **32008 R 0482**: regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 482/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.